

Abb. "A" al n. 1067
di Recc.

STATUTO
"Fondazione C.I.O.F.S. - Formazione Professionale ETS"

PREAMBOLO
A - MISSION

1. La Fondazione C.I.O.F.S. Formazione Professionale – Centro Italiano Opere Femminili Salesiane - Formazione Professionale ente del Terzo settore, di seguito indicata con la sigla "CIOFS-FP ETS", ispira la propria proposta formativa al Progetto Educativo salesiano delle Figlie di Maria Ausiliatrice.
2. Il carisma salesiano riconosce ai giovani una posizione centrale nel processo educativo e privilegia il modello di crescita integrale, professionale e umana.
3. La MISSION del CIOFS-FP ETS è prendersi cura dei giovani, delle donne, delle persone a rischio di esclusione, attraverso l'accompagnamento e l'aggiornamento dei servizi.
4. Crea con queste persone e attorno a loro una comunità che educa, in totale corresponsabilità, proponendo relazioni responsabilizzanti.
5. Costruisce contesti di apprendimento, dove ogni forma di intelligenza è rispettata, e trova spazi e tempi per esprimersi e crescere. L'approccio laboratoriale, la competenza come finalità dell'apprendimento e la realizzazione di prodotti e servizi, permette di maturare nuova consapevolezza di sé e una sana autostima ed elaborare un proprio progetto professionale e di vita.
6. Implementa nel territorio l'esperienza di comunità che educa costruendo rete con imprese (*profit*, *non profit*), famiglie, servizi per una progettualità dinamica.
7. Nel perseguimento delle proprie finalità, la Fondazione può operare in sinergia, per alcune specifiche azioni, con l'Ente Promotore denominato CENTRO ITALIANO OPERE FEMMINILI SALESIANE - C.I.O.F.S.", di cui all'art. 7 del presente Statuto, a cui viene riconosciuta la funzione di Indirizzo in ragione delle sue specifiche caratteristiche istituzionali, nonché alle Organizzazioni che ne costituiscono articolazione territoriale, nonché con altri soggetti aventi mission complementare e/o contigua, al fine di ampliare l'effetto moltiplicatore delle attività di interesse generale.

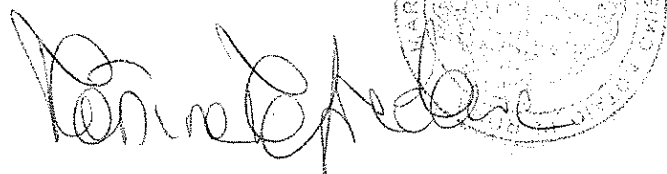
B – VISION FORMAZIONE SALESIANA FORMAZIONE PER TUTTI

1. La Formazione Professionale è un'opportunità:
 - a) a cui tutti hanno diritto in particolare giovani donne e persone a rischio di esclusione, per diventare cittadini attivi e capaci di partecipazione.
 - b) che si rende significativa con una continua azione di orientamento, con la costruzione di capacità progettuale e qualificazione professionale, con un'attenzione particolare ai processi di accompagnamento al lavoro, in interazione con le imprese per la formazione continua e l'inserimento lavorativo.

Articolo 1

Costituzione, denominazione e sede

1. La Fondazione denominata "FONDAZIONE C.I.O.F.S. - F.P. ETS" (di seguito, anche la "Fondazione") è un ente costituito a seguito della trasformazione omogenea dell'Associazione Nazionale denominata "ASSOCIAZIONE C.I.O.F.S. - F.P. ETS", costituita con atto del 15 gennaio 1986 rep. n. 34180 presso il Dr. Maria Festa Notaio in Roma. La Fondazione è promossa dal "CENTRO ITALIANO OPERE FEMMINILI SALESIANE - C.I.O.F.S.", Ente con personalità giuridica civilmente riconosciuta con D.P.R. 20 ottobre 1967 n. 1105, modificato con d.P.R. 28 luglio 1969 n. 615.



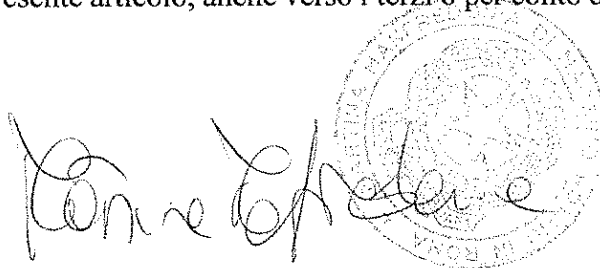
2. La Fondazione si configura quale Ente del Terzo Settore (ETS) ai sensi degli articoli 4 e seguenti del D.Lgs. n. 117 del 2017, nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro, neppure indiretto, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. La qualifica di Ente del Terzo Settore è connessa all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
3. La Fondazione assume negli atti e nella corrispondenza, nonché in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, l'indicazione di "ente del Terzo settore" o l'acronimo di "ETS".
4. La Fondazione ha sede in Roma, Via di San Saba n. 14.
5. La sede legale può essere trasferita ad altro indirizzo, solo all'interno dello stesso Comune, con delibera del Consiglio di Amministrazione. L'Assemblea degli associati e/o il Consiglio di Amministrazione possono istituire unità locali su tutto il territorio nazionale, nonché, in generale, sedi operative secondarie e succursali.
6. La durata della Fondazione è illimitata.

Articolo 2

Scopo ed attività di interesse generale

1. La Fondazione opera, senza scopo di lucro, per il perseguimento di finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale.
2. In particolare, la Fondazione persegue finalità istituzionali di orientamento, di formazione, di aggiornamento professionale, di ricerca e sperimentazione. Promuove e valorizza l'apporto femminile in ambito socio-culturale, politico ed economico, in attenzione prioritaria allo specifico femminile. Ispira la sua azione ai valori cristiani, allo spirito e al metodo educativo di Don Bosco e ai contributi della prassi salesiana.
3. A tal fine la Fondazione opera nei seguenti settori di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117:
 - a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 e s.m.i. nonché le attività culturali con finalità educativa (*lett. d*);
 - b) ricerca scientifica di particolare interesse sociale (*lett. h*);
 - c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del D.Lgs. 117/2017 (*lett. i*);
 - d) formazione extrascolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa (*lett. l*);
 - e) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore (*lett. m*);
 - f) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni (*lett. n*);
 - g) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, e ss.mm.ii. (*lett. p*);
 - h) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti (*lett. r*).
4. Per il perseguimento delle suddette finalità, la Fondazione si propone in particolare di:
 - a) promuovere l'attività di cooperazione internazionale, nonché gestire e collaborare con altri enti nello sviluppo di programmi, in Europa e nel mondo, in tema di educazione, formazione professionale e avviamento al lavoro;
 - b) sviluppare le professionalità specifiche di tutti gli operatori e delle istituzioni associate, qualificandone i ruoli educativi, psico-pedagogici, didattici, tecnici e formativi;
 - c) promuovere le dimensioni spirituali, educative, culturali, sociali, politiche del lavoro umano;

- d) organizzare iniziative e interventi di qualificazione, aggiornamento, formazione continua e formazione a distanza della donna;
 - e) rispondere prioritariamente alla domanda formativa emergente delle fasce sociali più deboli, specie di quelle giovani e femminili;
 - f) attivare iniziative di orientamento scolastico e professionale in dimensione educativa e promozionale favorendo specifici interventi rivolti anche a soggetti esposti a rischio di marginalità culturale, professionale e sociale;
 - g) assicurare alla Fondazione forza giuridica di rappresentanza, a tutti i livelli, negli organismi consultivi e decisionali, che hanno competenza in materia di orientamento e di formazione, di aggiornamento professionale e di attuazione delle pari opportunità;
 - h) svolgere attività di coordinamento, a livello nazionale, delle Associazioni Regionali e degli Organismi aderenti.
5. Sul piano operativo professionale la Fondazione promuove, progetta, programma, coordina e realizza iniziative ed attività coerenti con le proprie finalità istituzionali.
6. In particolare, la Fondazione tende a:
- a) predisporre attraverso i propri Organi sociali, programmi pluriennali e piani annuali di attività per conseguire le finalità indicate al precedente art. 2;
 - b) individuare interventi adeguati per favorire spazi di presenza partecipativa e attiva della donna nell'attività economica politica e nella società;
 - c) attivare azioni di formazione e di aggiornamento per tutti i Partecipanti e operatori impegnati nelle attività della Fondazione o a questa collegate;
 - d) coordinare le iniziative e le attività dei Partecipanti e dei propri Organismi e Settori professionali;
 - e) aderire ai programmi dell'Unione Europea con progetti compatibili con le finalità della Fondazione;
 - f) promuovere iniziative di visite-studio, di stage culturali e professionali, di convegni e seminari, di scambi culturali e di altre attività idonee a sviluppare relazioni di confronto nazionale e transnazionale;
 - g) assistere le Istituzioni associate con attività di studi, di ricerche, di sperimentazioni, di documentazioni e di supporto culturale-scientifico-tecnico, convenzionandosi con Istituti Universitari, soprattutto Salesiani (SDB e FMA);
 - h) collaborare per l'elaborazione di sussidi multimediali e di altri supporti inerenti alle attività della Fondazione;
 - i) garantire efficaci servizi di promozione, di progettazione, di assistenza e di coordinamento tutti i Partecipanti a livello regionale, nazionale ed internazionale;
 - j) collaborare con enti e con organismi pubblici e privati, con le forze sociali e con esperti per iniziative inerenti all'orientamento, alla formazione, all'aggiornamento e alla riqualificazione professionale;
 - k) aderire ad organizzazioni regionali, nazionali ed internazionali, che perseguono analoghe finalità;
 - l) gestire direttamente, anche in via sussidiaria e meramente strumentale per il conseguimento dei propri fini istituzionali, prestazioni di servizi ed azioni formative di interesse generale.
7. Nella realizzazione delle attività la Fondazione, nel contesto delle pari opportunità, valorizza l'apporto della risorsa femminile come fattore determinante di rinnovamento sociale, economico e culturale.
8. La Fondazione può gestire le attività di cui al presente articolo, anche verso i terzi o per conto dei terzi.



The block contains a handwritten signature in dark ink, which appears to read "Romano G. ...". To the right of the signature is a circular official stamp. The stamp has a double border. The outer ring contains the text "FONDAZIONE" at the top and "ROMA" at the bottom. The inner circle contains a coat of arms or logo in the center, surrounded by some illegible text.

Articolo 3
Attività diverse e raccolta fondi

1. La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale di cui sopra, purché secondarie e strumentali rispetto alle stesse, secondo i criteri e i limiti previsti dalle disposizioni di legge vigente, con particolare riferimento alla disciplina degli enti del Terzo settore. A tal fine è demandata al Consiglio di Amministrazione la concreta individuazione delle attività diverse esercitabili, nel rispetto dei citati criteri e limiti.
2. A titolo esemplificativo, al fine del raggiungimento dei propri scopi, la Fondazione potrà:
 - a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle: operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà od in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
 - b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
 - c) stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività di interesse generale esercitate;
 - d) partecipare e sostenere associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, alla promozione della solidarietà sociale per il raggiungimento degli scopi di cui all'art. 2.
 - e) promuovere iniziative culturali e di sostegno ai cittadini per studi in campo sociale, educativo, assistenziale e sanitario.
3. La Fondazione opera con tutti gli strumenti consentiti dalla sua natura giuridica privatistica.
4. Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, di cui al presente articolo, nella relazione di missione ovvero, qualora la normativa ne richieda la redazione, nella nota integrativa al bilancio.
5. La Fondazione può svolgere attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ed in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Articolo 4
Ambiti di presenza

1. La Fondazione persegue le finalità di cui al precedente art. 2 attraverso la presenza attiva nell'ambito del sistema di formazione professionale, interagendo con il sistema scolastico, con il sistema produttivo, con gli enti di formazione professionale, con le forze sociali e sindacali, con altri organismi nazionali, comunitari e internazionali interessati alle politiche attive del lavoro e ai processi formativi con particolare attenzione alla donna.
2. Essa opera in coerenza con una propria Proposta Formativa, che qualifica i programmi e i piani delle iniziative e delle attività istituzionali collocandosi nell'ambito:
 - a) internazionale, comunitario, nazionale e regionale, dove si elaborano programmi e piani formativi o si attivano iniziative in materie inerenti alle aree di intervento collegate a quelle in cui opera la Fondazione;
 - b) ecclesiale, in collegamento con gli indirizzi pastorali internazionali, nazionali e regionali per la crescita della spiritualità e della solidarietà nel mondo del lavoro;

c) salesiano, all'interno del progetto educativo ispirato a Don Bosco e M. Mazzarello e delle esperienze che operano con una propria Proposta per qualificare i servizi formativi/informativi.

Articolo 5 *Volontariato e solidarietà*

1. La Fondazione, riconoscendone l'intrinseco valore formativo, tende a realizzare l'impegno di volontariato e di solidarietà nel mondo del lavoro:
 - a) valorizzando l'attenzione e la sensibilità femminile e favorendone lo specifico apporto;
 - b) attivando opportuni servizi e prestazioni per una adeguata risposta alle situazioni differenziate dei soggetti in formazione;
 - c) promuovendo opportunità formative a livello regionale e interpretandone iniziative formative a livello nazionale e internazionale per superare situazioni di emarginazione dei soggetti a rischio.
2. In tale prospettiva, a favore di coloro che assumono cariche sociali e offrono prestazioni personali sarà riconosciuto il solo rimborso spese.

Articolo 6 *Proposta formativa*

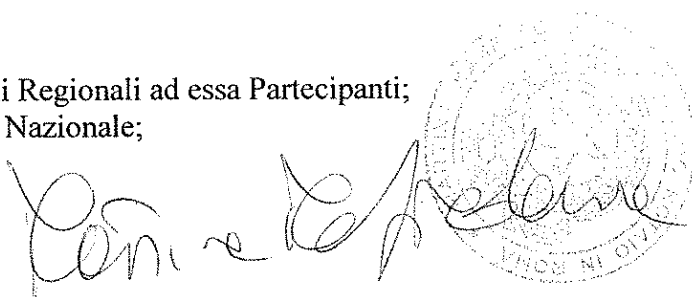
1. La Proposta Formativa della Fondazione costituisce l'elemento qualificante per l'elaborazione, lo sviluppo e l'attuazione dei programmi e dei piani associativi, nonché dei progetti formativi da realizzare a livello locale.
2. Tale proposta privilegia la dimensione educativa dell'orientamento, della formazione e dell'aggiornamento professionale per la promozione integrale della persona umana, al cui sviluppo sono rivolte le risorse pedagogiche, culturali, scientifiche, tecniche, didattiche, organizzative e strumentali di tutta la Fondazione.
3. La Proposta Formativa, elaborata ed aggiornata dagli Organi Sociali della Fondazione, viene adottata previo parere positivo dell'Ente Promotore CIOFS.

Articolo 7 *Ente Promotore*

1. È Ente Promotore della Fondazione il "CENTRO ITALIANO OPERE FEMMINILI SALESIANE - C.I.O.F.S.", Ente con personalità giuridica civilmente riconosciuta con D.P.R. 20 ottobre 1967 n. 1105, modificato con D.P.R. 28 luglio 1969 n. 615
2. La Fondazione riconosce e valorizza il ruolo dell'Ente Promotore CIOFS nella propria attività istituzionale, assicurando le condizioni opportune perché esso possa esercitarvi la funzione di guida, indirizzo e controllo atta a garantire l'ispirazione codificata nelle Costituzioni dell'Istituto F.M.A. e attivando gli opportuni collegamenti tra la Fondazione ed Ente Promotore.
3. Il Presidente dell'Ente Promotore partecipa di diritto a tutte le riunioni del CDA della Fondazione.

Articolo 8 *Livelli operativi*

1. La Fondazione opera a diversi livelli:
 - a) a livello regionale, con le Associazioni Regionali ad essa Partecipanti;
 - b) a livello Nazionale, attraverso la Sede Nazionale;



Handwritten signature and circular stamp of the Fondazione F.M.A. (Fondazione Maria Auxiliadora). The stamp is circular with the text "FONDAZIONE F.M.A. (FONDAZIONE MARIA AUXILIADORA)" around the perimeter and "VIA ... 10121 ... BOLOGNA" at the bottom. The signature is written in cursive over the stamp.

- c) a livello internazionale, attraverso appositi Organismi.
2. A tutti i livelli, la Fondazione, opera in coerenza con la propria Proposta Formativa ed in ottemperanza alle deliberazioni e alle decisioni assunte dagli Organi sociali ed in conformità ai Regolamenti interni, nonché nel rispetto delle vigenti normative in materie attinenti alle aree di intervento della Fondazione.

Articolo 9 *Partecipanti*

1. Sono membri della Fondazione:
 - a) i Soci Fondatori ossia i soggetti che abbiano partecipato all'atto di trasformazione della Associazione CIOFS-FP in Fondazione (Organizzazioni Territoriali, altre Organizzazioni socie, Soci ad Personam iscritti nel libro soci all'atto della trasformazione);
 - b) l'ente denominato "CIOFS" con sede in Roma, quale Ente Promotore, a cui viene riconosciuta la funzione di Organo di Indirizzo in ragione delle sue specifiche caratteristiche istituzionali e del fattivo contributo prestato per la costituzione della Fondazione;
 - c) le persone fisiche e giuridiche, gli enti e le organizzazioni che ne condividano e ne accettino finalità e *mission*, che possano contribuire agli scopi della Fondazione anche con impegno significativo e diretto nello svolgimento delle attività promosse dalla stessa e che ne facciano richiesta al Consiglio di Amministrazione impegnandosi a rispettare le linee guida di gestione.
2. La domanda a far parte della Fondazione in qualità di Partecipanti dei soggetti di cui alla lettera c) del comma precedente sarà corredata dalla lettera dell'Ente Promotore o di due soci della Fondazione, e verrà accordata in ragione di valutazioni coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

Articolo 10 *Ammissione*

1. I soggetti di cui alle lettere a), b), c), del precedente art. 9 che intendono divenire Partecipanti, devono inoltrare richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione.
2. Il Consiglio di Amministrazione decide in merito e provvede all'iscrizione nel libro dei Partecipanti e a darne comunicazione agli interessati.
3. La deliberazione è comunicata all'interessato in forma scritta entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda. I Soci iniziali sono di diritto iscritti nel Libro dei Partecipanti.

Articolo 11 *Recesso, decadenza ed esclusione*

1. Ogni Partecipante è libero di recedere dalla Fondazione, inoltrando per iscritto le dimissioni al Consiglio di Amministrazione.
2. Il Consiglio di Amministrazione decide, a maggioranza assoluta, l'esclusione dei Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:
 - a) inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti deliberati dal Consiglio di Amministrazione;
 - b) condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
 - c) comportamento contrario alle finalità della Fondazione ed agli scopi sociali indicati nel presente Statuto;
 - d) violazione ripetuta degli obblighi statutari.

Articolo 12
Organi sociali

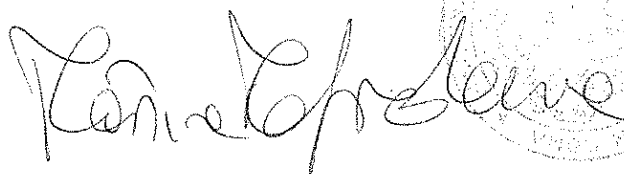
1. Per la promozione e il coordinamento delle iniziative e delle attività dei Soci, la Fondazione è dotata di propri Organi Sociali.
2. Sono organi sociali della Fondazione CIOFS-FP ETS:
 - a) Il Consiglio di Amministrazione;
 - b) Il Collegio dei Membri;
 - c) Il Presidente Nazionale;
 - d) L'Assemblea dei Partecipanti;
 - e) L'Organo di controllo;
 - f) Il Comitato Tecnico Scientifico.
3. La Fondazione può avvalersi della collaborazione e dell'apporto di particolari Organismi, ai sensi di quanto indicato ai successivi articoli.

Articolo 13
Costituzione del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero ricompreso tra minimo di cinque (5) e un massimo di sette (7) membri nominati dall'Ente Promotore CIOFS.
2. Il Consiglio di Amministrazione nomina tra i suoi membri il Presidente, su proposta dell'ente Promotore CIOFS.
3. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili per non più di tre mandati consecutivi.
4. Non può essere nominato membro del Consiglio di Amministrazione, e se nominato decade, chi si trovi nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile.
5. In caso di vacanza per qualsiasi ragione verificatasi di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, spetta al soggetto che abbia nominato il singolo membro vacante provvedere alla sostituzione. I componenti così sostituiti restano in carica fino alla scadenza del mandato triennale del componente del Consiglio al quale sono subentrati.

Articolo 14
Competenze del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo amministrativo della Fondazione ed è investito dei poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione stessa. Il Consiglio provvede, in particolare, a:
 - a) definire le linee generali dell'attività della Fondazione, determinandone le forme, i modi e i tempi;
 - b) predisporre il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione del Collegio dei Membri;
 - c) predisporre il bilancio sociale, in conformità alle apposite linee guida ministeriali ove ritenuto opportuno e laddove obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;
 - d) deliberare sul piano di previsione di spesa per l'anno successivo;
 - e) approvare e modificare i regolamenti di organizzazione interna della Fondazione, di cui al successivo art. 22;
 - f) promuovere la Fondazione a livello territoriale, operativo ed organizzativo con indirizzi generali, direttive, norme, iniziative e programmi, in armonia con le finalità di cui al precedente art. 2;


Roberto Ciofs

- g) determinare le forme, i modi ed i tempi per l'attuazione delle attività della Fondazione in relazione alle deliberazioni del Collegio dei Membri;
 - h) ratificare gli Statuti delle Associazioni regionali di cui al comma 1 del precedente art. 8, verificandone la piena coerenza con lo Statuto Nazionale, anche attraverso la collaborazione della Sede Nazionale;
 - i) determinare la misura del contributo annuale di partecipazione alla Fondazione;
 - j) deliberare circa la proposizione/rinuncia di/a qualsiasi ricorso amministrativo e azione giudiziaria attiva o passiva, in qualunque ordine e grado, nominando avvocati e procuratori, nonché circa le relative transazioni;
 - k) deliberare in merito al compimento di taluno degli atti di cui all'art. 3, commi 2 e 3, ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo: transigere e compromettere in arbitrati, acquistare, vendere e di permutare beni mobili ed immobili, accettare donazioni, eredità, legati, consentire trascrizioni ed iscrizioni, cancellazioni ed annotazioni, rinunciare ad ipoteche, anche legali, sollevando il Conservatore dei Registri Immobiliari da responsabilità, fare qualunque operazione, anche di incasso o di ritiro di depositi e vincoli, tramutamento e svincolo di titoli e valori, presso l'Amministrazione del debito pubblico, la Cassa Depositi e Prestiti, l'Amministrazione delle Poste, le Ferrovie ed in genere presso ogni pubblica amministrazione ed enti e istituzioni privati, nonché presso qualunque altro ufficio pubblico o privato, nominare i procuratori determinandone i poteri.
 - l) documentare il carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse da quelle di interesse generale svolte dalla Fondazione, secondo le modalità previste dalle disposizioni di legge vigenti;
 - m) nominare, ove obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
 - n) deliberare, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei suoi componenti, in merito ad eventuali modifiche statutarie e/o operazioni straordinarie;
 - o) deliberare, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei suoi componenti, in ordine alle operazioni di scioglimento della Fondazione e devoluzione del patrimonio;
 - p) deliberare su ogni altra attività utile al corretto funzionamento e gestione della Fondazione.
2. Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni a singoli membri del Consiglio o a componenti della Sede Nazionale, determinandone i limiti della delega.
 3. Non possono essere delegati dal Consiglio di Amministrazione i seguenti compiti:
 - La deliberazione delle modifiche statutarie;
 - La redazione di progetti di fusione o scissione;
 - Le deliberazioni aventi ad oggetto operazioni straordinarie;
 - La deliberazione in merito alla proposta di scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio.

Articolo 15

Convocazione e quorum del Consiglio di Amministrazione

1. I membri del Consiglio di Amministrazione decadono dalla carica dopo tre assenze consecutive non giustificate.
2. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente della Fondazione o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.
3. Esso è convocato dal Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da un Consigliere Nazionale, con lettera inviata a tutti i componenti almeno dieci giorni prima della riunione. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, luogo e l'ora.

4. In caso di urgenza, la convocazione può essere fatta in tempi più brevi e con diverse formalità, ma non può essere omessa.
5. Le riunioni sono presiedute dal Presidente, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente e in caso di impedimento di questi, dal Consigliere più anziano di età.
6. Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza di due terzi dei membri. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti validi; non sono considerati validi, e quindi esclusi dal computo, i voti nulli, gli astenuti e le schede bianche.
7. In seno al Consiglio di Amministrazione, non sono ammessi voti per delega.
8. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario del Consiglio medesimo.
9. Su invito del Presidente Nazionale possono partecipare ai lavori del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto, i Presidenti degli Organismi e strutture di cui all'art. 18.
10. È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio si tengano mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente ed il segretario della riunione.

Articolo 16

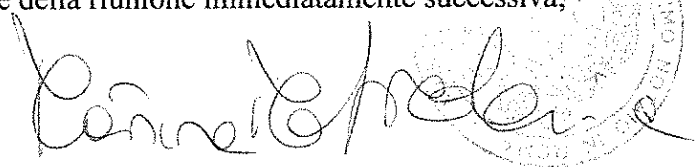
Collegio dei Membri

1. Il Collegio dei Membri è un organo composto da tutti i Presidenti delle Associazioni Regionali CIOFS-FP.
2. Spetta al Collegio dei Membri:
 - a) approvare il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo;
 - b) approvare il bilancio sociale, in conformità alle apposite linee guida ministeriali ove ritenuto opportuno e laddove obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;
3. Il Collegio dei Membri esprime altresì il proprio parere in merito alla determinazione dei programmi, delle proprietà e degli obiettivi della Fondazione; oltreché in relazione ad ogni altra questione per la quale il Consiglio di Amministrazione ne chieda espressamente il parere.
4. È ammessa la possibilità che le riunioni del Collegio dei Membri, che dovranno aver luogo almeno tre volte l'anno, si tengano mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Collegio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente ed il segretario della riunione.

Articolo 17

Presidente Nazionale

1. Il Presidente Nazionale è il legale rappresentante della Fondazione, è nominato dall'Ente Promotore CIOFS. Resta in carica per un triennio ed è rinominabile per non più di tre mandati. In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito da un Vice Presidente.
2. Spetta al Presidente Nazionale:
 - a) rappresentare legalmente la Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio, nonché avere la firma sociale della Fondazione medesima;
 - b) convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione e, in caso di urgenza, assumere iniziative e adottare decisioni normalmente di competenza del Consiglio medesimo, con l'obbligo di chiederne ratifica in occasione della riunione immediatamente successiva;



A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Carlo C. ...', is written over a faint circular official stamp. The stamp contains text that is partially legible, including 'FONDAZIONE' and 'CIOFS'.

- c) rilasciare quietanza liberatoria nei confronti di Enti pubblici e privati;
- d) aprire conti correnti bancari e postali e aprire libretti di deposito a risparmio a nome della Fondazione; può delegare in sua vece, con procura notarile, un membro del Consiglio di Amministrazione, o della Sede Nazionale a compiere tali operazioni;
- e) ratificare le elezioni dei Presidenti delle Associazioni Regionali, d'intesa con l'Ente Promotore CIOFS.
- f) curare il buon andamento della Fondazione, della Sede Nazionale, degli Organi Sociali e sorvegliare sulla tenuta della documentazione e dei Registri della Fondazione medesima, nonché vigilare sulla corretta esecuzione delle delibere e delle decisioni assunte dai competenti Organi della Fondazione.

Articolo 18

Organismi ed altre strutture

1. La Fondazione può istituire Organismi, Settori Professionali, Laboratori, propri centri ed altre Strutture, per la promozione, il supporto e la realizzazione di attività di cui all'art. 3 del presente Statuto.
2. Detti Organismi e Strutture sono promossi dal Consiglio di Amministrazione, che ne stabilisce le modalità di istituzione e di azione attraverso appositi Regolamenti o Convenzioni, di cui al successivo art. 22.

Articolo 19

Sede Nazionale

1. La Sede Nazionale è composta dal Presidente Nazionale, dal Direttore della Sede Nazionale e dai dipendenti della Fondazione.
2. Per la realizzazione delle attività istituzionali, la Fondazione si avvale del supporto della Sede Nazionale dotata di professionalità e competenze idonee a svolgere un lavoro di coordinamento e di promozione dell'innovazione delle attività delle Associate Regionali nel quadro delle risorse finanziarie disponibili.
Spetta alla Sede Nazionale:
 - a) attendere al regolare funzionamento degli Organi Sociali della Fondazione, in base alle delibere del Consiglio di Amministrazione e avvalersi, ove necessario, delle indicazioni e degli apporti degli Organismi e delle Strutture della Fondazione o di consulenze di esperti permanenti o occasionali;
 - b) curare i rapporti formativi, organizzativi ed amministrativi con le Associazioni Regionali CIOFS-FP, promuovendo e verificando l'attuazione, in sede locale, degli indirizzi generali della Fondazione;
 - c) predisporre la documentazione e quanto altro necessario per l'esame delle materie su cui, a norma di Statuto, il Consiglio di Amministrazione dovrà prendere decisioni, in particolare, i bilanci consuntivi e preventivi nonché le iniziative di aggiornamento e il programma nazionale delle attività della Fondazione.
3. La Sede Nazionale assolve ai propri ruoli e funzioni sulla base di un apposito Regolamento interno.

Articolo 20

Direttore della Sede Nazionale

1. Il Consiglio di Amministrazione nomina, se ritenuto opportuno, il Direttore, scegliendolo tra persone dotate di specifiche competenze e professionalità, e stabilendone l'inquadramento professionale, il compenso e la durata dell'incarico.
2. La carica di Direttore è incompatibile con quella di componente del Consiglio di Amministrazione o di qualsiasi altro organo dell'ente.
3. Il Consiglio di Amministrazione potrà altresì rilasciare specifiche procure al Direttore, concernenti specifici compiti e funzioni nell'ambito e con i limiti dell'art. 1708 c.c.
4. Il Direttore dirige la struttura nazionale, partecipa, se invitato, alle sedute del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 21

L'Assemblea dei Partecipanti

1. L'Assemblea dei Partecipanti è l'organo di indirizzo della Fondazione ed è composto dai Partecipanti della Fondazione stessa. La qualifica di Partecipante è attestata dall'iscrizione nell'apposito Libro dei Partecipanti conservato presso la sede amministrativa della Fondazione.
2. L'Assemblea dei Partecipanti è convocata almeno una volta l'anno, entro sei mesi dalla chiusura dell'anno solare, per prendere conoscenza delle risultanze economiche della gestione e per la formulazione di proposte ed osservazioni inerenti alle attività ed iniziative che la Fondazione intende perseguire nel corso dell'esercizio successivo. La convocazione dell'Assemblea dei Partecipanti può essere altresì richiesta da almeno due componenti del Consiglio di Amministrazione ovvero da un decimo dei componenti.
3. L'Assemblea dei Partecipanti è convocata e presieduta dal Presidente della Fondazione, sulla base dell'ordine del giorno determinato da parte del Consiglio di Amministrazione.
4. La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, firmata dal Presidente, da recapitarsi al domicilio degli interessati almeno dieci giorni prima del giorno fissato, trasmessa a mezzo posta ordinaria, posta elettronica o con altri strumenti informatici comunque idonei a dare conferma della ricezione; essa deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data, di prima e seconda convocazione, e l'ora dell'adunanza.
5. L'Assemblea dei Partecipanti è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei componenti; le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
6. È ammessa la possibilità che le riunioni dell'Assemblea dei Partecipanti, che devono aver luogo almeno una volta l'anno, si tengano mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente ed il segretario della riunione.
7. Compete all'Assemblea dei Partecipanti:
 - a) esaminare i programmi e gli obiettivi annuali e pluriennali della Fondazione e formulare eventuali proposte di modifica o integrazione;
 - b) predisporre programmi generali e/o relativi a specifici progetti da presentare al Consiglio di Amministrazione;
 - c) formulare osservazioni e proposte in ordine alle risultanze del bilancio d'esercizio approvato dal Collegio dei Membri;
 - d) formulare osservazioni e proposte in ordine alla relazione morale, organizzativa, economica e finanziaria presentata dal Presidente ai fini dell'approvazione da parte del Collegio dei Membri.

Articolo 22

Libri sociali, regolamenti e convenzioni



The block contains a handwritten signature in dark ink, which appears to be 'Antonio...'. To the right of the signature is a circular official stamp. The stamp contains the text 'FONDAZIONE' at the top and 'REGOLAMENTI E CONVENZIONI' at the bottom, with a central emblem.

1. La Fondazione deve tenere: (1) il libro dei Partecipanti; (2) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione; (3) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Indirizzo; (4) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo; (5) ogni altro libro obbligatorio in base alla legge.
2. L'organizzazione interna della Fondazione, dei propri Organismi e Strutture ed i rapporti della medesima con altre Istituzioni, anche per quanto non previsto dal presente Statuto, sono disciplinati da appositi Regolamenti Interni o da specifiche Convenzioni.
3. Detti Regolamenti e Convenzioni, e loro modifiche, sono approvati dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 23 *Organo di controllo*

1. L'Organo di controllo è composto da: un Presidente, da due funzionari in rappresentanza rispettivamente del Ministero del Lavoro e del Ministero dell'Economia, da due membri effettivi e da due supplenti nominati dal Presidente dell'Ente Promotore CIOFS. Almeno un membro effettivo e un supplente dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del codice civile.
2. I suoi membri restano in carica per la durata di tre esercizi sociali e possono essere rieletti.
3. L'Organo di controllo ha il compito di esercitare il controllo sulla gestione economica e patrimoniale della Fondazione. In particolare, ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii., l'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. n. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento, nonché su di ogni ulteriore aspetto previsto dalla normativa vigente.
4. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
5. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del d.lgs. n. 117/2017 il Consiglio di Amministrazione affida l'incarico della revisione legale dei conti a un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.
6. I componenti dell'Organo di controllo assistono, se invitati, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 24 *Comitato tecnico-scientifico*

1. Il Comitato tecnico-scientifico è l'organo interno della Fondazione che formula proposte e pareri al Consiglio di Amministrazione in ordine ai programmi e alle attività della Fondazione e definisce gli aspetti tecnici e scientifici dei piani delle attività.
2. I suoi componenti sono nominati dal Consiglio di Amministrazione in numero dallo stesso determinato, tra persone particolarmente qualificate nel settore d'interesse della Fondazione.
3. Il Comitato resta in carica per un triennio ed i suoi componenti sono rieleggibili.
4. L'eventuale compenso, o rimborso spese, è determinato dal Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'incarico.
5. L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca; la revoca è disposta dal Consiglio di Amministrazione sentito il parere non vincolante dell'Assemblea dei Partecipanti.

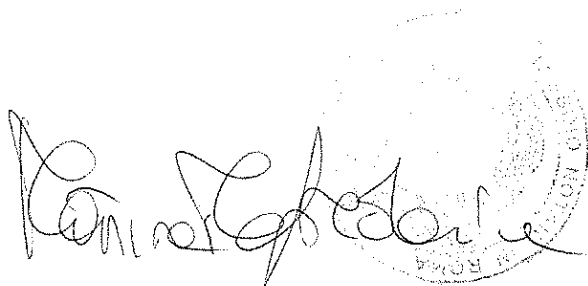
Articolo 25

Patrimonio, durata, esercizio sociale e scioglimento

1. Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. A tal fine, è in ogni caso vietata la distribuzione indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate.
2. Il Patrimonio della Fondazione è costituito dal fondo di dotazione iniziale, dai contributi dei Partecipanti, dai contributi e sovvenzioni di enti pubblici e privati e dai beni mobili e immobili, che per qualsiasi titolo pervengano alla Fondazione.
3. L'esercizio sociale chiude il 31 dicembre di ogni anno.
4. In caso di scioglimento o estinzione della Fondazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo Settore individuato dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 26 Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si rinvia al Codice del Terzo Settore, al Codice Civile ed alle altre disposizioni normative vigenti. L'adozione e il mantenimento della qualifica di ente del Terzo settore sono subordinati all'iscrizione della Fondazione nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the text "REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE" around the perimeter and "ROMA" at the bottom. The signature appears to be "Antonio Capodaglio".

CERTIFICAZIONE DI COPIA PER IMMAGINE SU SUPPORTO
INFORMATICO DI ORIGINALE FORMATO IN ORIGINE SU
SUPPORTO ANALOGICO

(art.22, comma 2, D.Lgs 7 marzo 2005, n.82)

Certifico io sottoscritto, Dott.ssa Martina Manfredonia, Notaio in Roma ed iscritto al Ruolo del Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale, che la presente copia, redatta su supporto informatico, è conforme al documento originale formato in origine su supporto analogico, firmato a norma di legge e conservato nei miei atti.

Roma, 23 novembre 2023

File firmato digitalmente dal Notaio Martina Manfredonia